



Linee guida per la predisposizione dei Piani Didattici Personalizzati per allievi DSA e BES

Predisposto dal gruppo di lavoro composto dai Proff. Saverio C. Grillo, Maria Luisa Inga, Grazia Biscotti, Stefania Grimaldi, Patrizia Lo Duca, Amerigo Paparelle, Marco Pino e presieduto dal dirigente scolastico Luca Azzollini
Approvato dal Collegio dei Docenti in data 10 marzo 2026
Adottato dal Consiglio di Istituto in data con delibera n

Il Collegio dei Docenti, nell'allegato alla presente delibera, riporta una sintesi della normativa vigente, a cui l'Istituto Frisi si attiene, e delibera di approvare i seguenti criteri generali per la predisposizione dei Piani Didattici Personalizzati per allievi DSA e BES ALTRI ai quali i Consigli di Classe di tutte le sedi dovranno attenersi. Le presenti Linee Guida sono pubblicate sul sito della scuola.

In merito alla definizione dei PdP dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA che comprende anche il Disturbo Misto delle Abilità Scolastiche) e dei BES altri, il Collegio dei Docenti adotta i seguenti criteri:

- l'impulso per l'attivazione delle tutele ex Legge 170/2010 spetta alla famiglia, come concordemente affermato sia dalla giurisprudenza civile che amministrativa;
- l'aggiornamento della documentazione presentata è condizione per un PDP *efficace*;
- il mancato aggiornamento solleva la scuola da responsabilità per la mancata adozione di misure specifiche se la famiglia è inerte; si segnala, in merito, quanto previsto dalla normativa che afferma che situazioni diagnosticate nei primi anni della scuola primaria sono maggiormente soggette ad evoluzione - sia naturale che a seguito di riabilitazione ed abilitazione - e a distanza di anni una puntualizzazione funzionale può essere utile a fornire informazioni per calibrare gli interventi.

1) Indicazioni in merito alla consegna della documentazione relativa al DSA e BES ALTRI da parte degli studenti e/o delle loro famiglie

Discendono da questi criteri le seguenti indicazioni :

a) in presenza di relazioni cliniche con profili di funzionamento

- emesse da oltre tre anni
- ma validi fino alla fine degli studi

è necessario consigliare l'aggiornamento;

b) in presenza di relazioni cliniche

- con profili di funzionamento non aggiornati da oltre tre anni e
- senza la dizione "validi fino alla fine degli studi" ovvero, per le sole classi prime, con l'indicazione della necessità della rivalutazione al passaggio alle scuole secondarie di II grado

è necessario chiedere alle famiglie l'aggiornamento; nell'attesa, si deve realizzare un PDP provvisorio in continuità con quello del o degli anno/i precedenti; prerequisito indispensabile per aggiornare questo PDP provvisorio è l'aggiornamento del profilo di funzionamento per il quale si dà alle famiglie un anno di tempo;


c) in presenza di relazioni cliniche

- con profili di funzionamento non aggiornati **per i quali gli stessi specialisti indicano la necessità di un aggiornamento**

è necessario chiedere alle famiglie l'aggiornamento; nell'attesa, realizzare un **PDP a tutele minime**, inteso come piano temporaneo, essenziale, circoscritto e riesaminabile, attivato per garantire nell'immediato alcune misure di personalizzazione didattica e valutativa; è limitato alle misure strettamente necessarie per evitare penalizzazioni immediate, senza costituire un impianto completo come un PDP basato su profilo di funzionamento pienamente valida.

Si indica di sollecitare sempre, in presenza dell'aggiornamento, la consegna del documento originario ossia quello che è stato oggetto dell'aggiornamento.

Nel caso in cui è segnato nella relazione clinica la compensazione del DSA non andrà proposto il PDP:



Il Collegio dei Docenti dà mandato al dirigente scolastico di realizzare un modello di lettera di richiesta d'aggiornamento del profilo di funzionamento citando la nota dell'Assessorato Sanità Lombardia del 21 novembre 2012 in applicazione della Legge 170/2010, prot. H1 2012.0033445 nella quale si precisi che sono da aggiornare i profili di funzionamento da parte degli operatori referenti al termine delle scuole secondarie di primo grado, ossia al passaggio di ciclo non prima di tre anni dal precedente o ogni qual volta sia necessario.

In merito alla redazione dei Pdp per BES ALTRI, il Collegio dei Docenti adotta il criterio che si debba prediligere sempre la consegna di un **documento di certificazione funzionale** alla scuola, firmato da uno specialista.

Rientrano nella definizione di BES ALTRI:

- Disturbi Aspecifici di Apprendimento
- ADHD
- studente borderline (funzionamento intellettivo limite)
- Disprassia
- Disturbi del linguaggio
- Mancanza di coordinazione motoria o visuo-spaziale
- Situazione di ansia clinicamente certificata con profilo di funzionamento
- Marcate difficoltà nella memoria di lavoro indicate nel profilo di funzionamento
- Problemi socio-economici

Per l'aggiornamento dei PDP BES si adottano le stesse indicazioni fornite per l'aggiornamento dei profili di funzionamento dei DSA

2) Fondatte considerazioni pedagogiche e didattiche che giustificano l'adozione di un PdD pur in assenza di certificazioni e relazioni funzionali

In premessa Il Collegio dei Docenti indica che nei casi di

- situazioni di ansia senza profilo di funzionamento
- Difficoltà affettive
- Difficoltà comportamentali o comportamentali transitorie
- Svantaggio socio-culturale
- Svantaggio linguistico (allievo non italofoni di prima alfabetizzazione)
- Svantaggio per disagio temporaneo (difficoltà derivanti da eventi specifici e momentanei, come lutti, separazioni, gravi malattie)
- Allievi gifted (con alto potenziale cognitivo ma che mostrano disequilibrio emotivo, frustrazione e demotivazione)
- Disturbi dell'umore
- Difficoltà derivanti da patologie (esempi: anoressia, oncologia, epilessia, diabete)

è preferibile **l'adozione di attività didattiche ordinarie** (interrogazioni programmate, valutazioni su parti più limitate del programma, maggior numero di valutazioni) volte al supporto dello studente in difficoltà; per lo svantaggio linguistico si prevede invece un PDP apposito

Il Collegio dei Docenti indica le seguenti considerazioni pedagogiche e didattiche che possono essere indicate dal Consiglio di Classe per redigere un Pdp anche in assenza di certificazione e profilo funzionale:

- Persistenza di difficoltà significative negli apprendimenti, rilevate attraverso osservazioni sistematiche e condivise dal Consiglio di classe (prove scritte, orali, verifiche strutturate)
- Evidente discrepanza tra le potenzialità cognitive dimostrate dall'alunno/a e i risultati scolastici effettivamente conseguiti
- Fragilità nel metodo di studio (organizzazione del lavoro, gestione dei tempi, selezione delle informazioni, autonomia operativa)
- Lentezza esecutiva marcata che comprende il completamento delle prove nei tempi ordinari



- Difficoltà nella comprensione del testo scritto e/o nella produzione scritta strutturata
- Difficoltà attentive e di concentrazione che incidono sulla continuità del lavoro in classe
- Ansia da prestazione significativa, con blocchi emotivi durante le verifiche e interrogazioni
- Ridotta autostima e progressiva demotivazione conseguenti a ripetuti insuccessi scolastici
- Fragilità emotivo-relazionali che interferiscono con la partecipazione attiva e la serenità dell'apprendimento
- Presenza di elevato potenziale cognitivo associato a difficoltà nella gestione della frustrazione o nella motivazione scolastica

La Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 indica che, ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il consiglio di classe/ periodo motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso, evitando di creare percorsi immotivatamente facilitati

3) Ruolo dei referenti per DSA/BES ALTRO

Il referente per i DSA delle sedi avrà in compito di controllo delle realizzazioni dei PDP da parte dei CDC. Il referente per i DSA avrà un nomina del DS ed avrà destinato delle ore di progetto.

Per le stesure dei P.D.P. la decisione della scelta della categoria da crocettare andrà esplicitata dai Referenti per i DSA di ogni sede.

ALLEGATO ALLA DELIBERA

Legge 8 ottobre 2010, n. 170

Riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati "DSA", che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

Legge 8 ottobre 2010, n. 170, articolo 1 comma 1; pagina

Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

Legge 8 ottobre 2010, n. 170, articolo 5 comma 1; pagina 3

Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono:


- a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
- b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
- c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

Legge 8 ottobre 2010, n. 170, articolo 5 comma 2; pagina 3

Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

Legge 8 ottobre 2010, n. 170, articolo 5 comma 3; pagina 3

Decreto n. 5669 del 12 luglio 2011



Gli Uffici Scolastici Regionali, le Istituzioni scolastiche e gli Atenei, per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, tengono conto delle indicazioni contenute nelle [...] *Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento*, che sono parte integrante del presente decreto.

Decreto n. 5669, articolo 3 comma 1; pagina 3

L'adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Decreto n. 5669, articolo 4 comma 5; pagina 3

Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, [le commissioni] possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime commissioni assicurano, altresì l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che nella forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio

Decreto n. 5669, articolo 6 comma 3; pagina 4

La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.

Decreto n. 5669, articolo 5 comma 1; pagina 4

Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:


- Certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- Richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.)

In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali - sostitutive delle prove scritte - sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

Decreto n. 5669, articolo 6 comma 5; pagina 4

Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono - su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.

In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n.323/1998.



Linee guida - Allegate al DM del 12 luglio 2011

La comorbilità può essere presente anche tra i DSA e altri disturbi di sviluppo (disturbi di linguaggio, disturbi di coordinazione motoria, disturbi dell'attenzione) e tra i DSA e i disturbi emotivi e del comportamento. In questo caso, il disturbo risultante è superiore alla somma delle singole difficoltà, poiché ognuno dei disturbi implicati nella comorbilità influenza negativamente lo sviluppo delle abilità complessive

Linee Guida - Allegate al DM del 12 luglio 2011, capitolo 1 punto 4; pagina 5

Tali strumenti sollevano l'alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitarli il compito dal punto di vista cognitivo. L'utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti - anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto - avranno cura di sostenere l'uso da parte di alunni e studenti con DSA

Linee Guida - Allegate al DM del 12 luglio 2011, capitolo 3; pagina 7

D'altra parte, consentire all'alunno o allo studente con DSA di usufruire di maggior tempo per lo svolgimento di una prova, o di poter svolgere la stessa su un contenuto comunque disciplinarmente significativo ma ridotto, trova la sua ragion d'essere nel fatto che il disturbo li impegna per più tempo dei propri compagni nella fase di decodifica degli items della prova. A questo riguardo, gli studi disponibili in materia consigliano di stimare, tenendo conto degli indici di prestazione dell'allievo, in che misura la specifica difficoltà lo penalizzi di fronte ai compagni e di calibrare di conseguenza un tempo aggiuntivo o la riduzione del materiale di lavoro. In assenza di indici più precisi, una quota del 30% in più appare un ragionevole tempo aggiuntivo.

Linee Guida - Allegate al DM del 12 luglio 2011, capitolo 3; pagina 7

L'adozione delle misure dispensative, **al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati**, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre valutata sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno o dello studente in questione.

Linee Guida - Allegate al DM del 12 luglio 2011, capitolo 3; pagina 7

Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici.

Linee Guida - Allegate al DM del 12 luglio 2011, capitolo 3; pagina 8


Si raccomanda, inoltre, l'impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici che possono sia facilitare la comprensione sia supportare la memorizzazione e/o il recupero delle informazioni. A questo riguardo, potrebbe essere utile che le scuole raccolgano e archivino tali mediatori didattici, anche al fine di un loro più veloce e facile utilizzo.

Linee Guida - Allegate al DM del 12 luglio 2011, capitolo 4 punto 3.1; pagina 18

(Per quanto riguarda il disturbo di scrittura) Gli studenti in questione potranno inoltre avvalersi: di mappe o di schemi nell'attività di produzione per la costruzione del testo

Linee Guida - Allegate al DM del 12 luglio 2011, capitolo 4 punto 3.2; pagina 18

(Per quanto riguarda il disturbo di scrittura) Per quanto concerne le misure dispensative, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.



Per quanto concerne le misure dispensative, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire:

- di tempi aggiuntivi;
- di una adeguata riduzione del carico di lavoro;
- in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste all'Art. 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d'anno dispensare l'alunno dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di esame di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe.

Resta fermo che in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli studenti con DSA utilizzeranno comunque il supporto scritto in quanto utile all'apprendimento anche orale delle lingue straniere, soprattutto in età adolescenziale. In relazione alle forme di valutazione, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato più rilievo all'efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente.

Linee Guida - Allegate al DM del 12 luglio 2011, capitolo 4 punto 4; pagina 20

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto attuativo, pare opportuno precisare che l'"esonero" riguarda l'insegnamento della lingua straniera nel suo complesso, mentre la "dispensa" concerne unicamente le prestazioni in forma scritta.

Linee Guida - Allegate al DM del 12 luglio 2011, capitolo 4 punto 4; pagina 20

(A riguardo degli studenti) Hanno il dovere di porre adeguato impegno nel lavoro scolastico.

Linee Guida - Allegate al DM del 12 luglio 2011, capitolo 6 punto 6; pagina 25

Direttiva MIUR del 27/12/2012

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.


Direttiva MIUR del 27/12/2012, Premessa; pagina 1

Per "disturbi evolutivi specifici" intendiamo, oltre i disturbi specifici dell'apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo - per la comune origine nell'età evolutiva - anche quelli dell'attenzione e dell'iperattività, mentre il funzionamento intellettuale limite può essere considerato un caso di confine tra la disabilità e il disturbo specifico.

Direttiva MIUR del 27/12/2012, 1.2 Bisogni Educativi Speciali (BES); pagina 2

Tutte queste differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono o possono non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all'insegnante per il sostegno.

La legge 170/2010, a tal punto, rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della "presa in carico" dell'alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, non solo dall'insegnante di sostegno.



Tuttavia, è bene precisare che alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Si tratta, in particolare, dei disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o – più in generale- presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale) o, al contrario, nelle aree non verbali (come nel caso del disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale o – più in generale - di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno) o di altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104).

Direttiva MIUR del 27/12/2012, 1.2 Alunni con disturbi specifici; pagina 2

Con notevole frequenza l'ADHD è in comorbilità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc.

Direttiva MIUR del 27/12/2012, 1.3 Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione, pagina 3

Anche gli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione. (...) Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti e non presenta elementi di specificità. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale.

Direttiva MIUR del 27/12/2012, 1.4 Funzionamento cognitivo limite, pagina 3

Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, [risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico](#) – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle allegate Linee guida.

Direttiva MIUR del 27/12/2012, 1.5 Adozione di strategie di intervento per i BES, pagina 3

Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013


La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.

Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, pagina 2

Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.

Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, pagina 2

Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.



In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale.

Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, pagina 2

Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso.

Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, pagina 2

Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di stato, le certificazioni dovranno essere presentate **entro il termine del 31 marzo**, come previsto all'art. 1 dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA.

Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, Alunni con DSA e disturbi evolutivi specifici, pagina 2

Si vuole inoltre richiamare ulteriormente l'attenzione su quell'area dei BES che interessa lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. La Direttiva, a tale proposito, ricorda che "ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta". Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, pagina 2

Vademecum DSA:

A proposito delle informazioni contenute nella documentazione clinica occorre segnalare che frequentemente si confonde la DIAGNOSI CLINICA con la DIAGNOSI FUNZIONALE:

La prima è soltanto l'identificazione della patologia da cui è affetta una persona. In sostanza è il nome della patologia.

E' quindi errato attendersi da una diagnosi clinica le informazioni di tipo funzionale necessarie a capire meglio le caratteristiche dello studente per impostare l'intervento. Queste sono contenute nelle diagnosi funzionali.

Vademecum DSA, Osservazioni sul PDP; pagina 6

FAQ2: Se i genitori/lo studente non firmano il PDP- rifiutandone il contenuto - scattano comunque le misure previste?

In base a quanto contenuto nelle linee guida, la scuola può applicare gli strumenti compensativi e dispensativi su autorizzazione formale della famiglia (o dello studente se maggiorenne). Abitualmente tale autorizzazione è rappresentata dalla firma del PDP e/o dal patto.


In assenza di tale autorizzazione, la scuola deve attivare soltanto le misure di individualizzazione generiche previste dalla l. 53

Vademecum DSA, Osservazioni sul PDP; pagina 6

Nel caso in cui venga rifiutata la firma del PDP, è opportuno farsi motivare la ragione e conservarla agli atti.

Vademecum DSA, Osservazioni sul PDP; pagina 7

FAQ6: Entro quanto tempo va redatto il PDP?



Nelle linee guida allegate al DM 5669, si precisa che il PDP va redatto entro il primo trimestre scolastico.

Ovviamente ciò vale per le situazioni in cui la diagnosi è stata consegnata prima dell'inizio dell'anno scolastico. Non sono indicate scadenze specifiche nel caso in cui la diagnosi sia presentata alla scuola in corso d'anno. Per analogia si può pensare ad un lasso di tempo non superiore al trimestre

Vademecum DSA, Tempi; pagina 11

FAQ13 L'utilizzo del registratore in classe è contrario alle norme sulla tutela della privacy?

(...)

Nell'ambito dell'autonomia scolastica gli istituti possono decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire gli apparecchi in grado di registrare.

(...)

Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l'utilizzo di registratore audio-video, inclusi i telefoni cellulari abilitati, all'interno delle aule di lezione o nelle scuole.

Vademecum DSA, Misure compensative; pagina 11

19 FQ - Le diagnosi acquisite dalla scuola hanno un periodo di validità?

La L. 170 e il DM 12.07.2011 non riportano indicazioni in merito, se ne deduce che la relazione diagnostica consegnata alla scuola non ha una scadenza temporale.

si segnala il fatto che situazioni diagnosticate nei primi anni della scuola primaria siano maggiormente soggette ad evoluzione - sia naturale che a seguito di riabilitazione ed abilitazione - e a distanza di anni una puntualizzazione funzionale possa essere utile a fornire informazioni per calibrare gli interventi.

In queste situazioni in base alle verifiche operate attraverso gli aggiornamenti dei PDP - sarebbe opportuno concordare una rivalutazione funzionale.

Vademecum DSA, Applicazione Normativa; pagina 17

Nella nota Assessorato Sanità Lombardia 21 novembre 2012 in applicazione della L.170/2010 (...), si precisa che la diagnosi ha validità per tutto il periodo del percorso scolastico, mentre: La valutazione funzionale e le indicazioni di intervento sono da aggiornare da parte dell'operatore referente: Al termine dell'anno scolastico/Al termine della scuola primaria/Al termine della scuola secondaria di primo grado/Al termine degli studi

Vademecum DSA, Applicazione Normativa; pagina 17

20FAQ - Quali caratteristiche devono avere le diagnosi da consegnare alla scuola?

(A riguardo delle caratteristiche obbligatorie) Esse sono raggruppabili in due gruppi:

1. il personale minimo obbligatorio della struttura che effettua l'accertamento diagnostico
2. le informazioni sui risultati ottenuti alla somministrazione dei test.

Nel primo caso. la struttura che effettua la diagnosi deve avere al suo interno queste tre figure professionali: neuropsichiatra infantile, psicologo, logopedista.

Per quanto riguarda i servizi di neuropsichiatria infantile pubblici o accreditati, l'adeguatezza dell'organico dovrebbe essere garantita dall'accREDITAMENTO stesso.


Ciò ordinariamente non avviene per le strutture interamente private, che debbono organizzarsi opportunamente al riguardo.

Vademecum DSA, Applicazione Normativa; pagina 18

22FAQ - Le diagnosi devono essere accettate in ogni caso?

(...) I problemi che la scuola può riscontrare quando riceve una relazione diagnostica sono di due tipi:

- Incompletezza delle informazioni obbligatorie



- mancanza di informazioni sulla presenza del personale minimo obbligatorio della struttura (privata) che ha effettuato l'accertamento diagnostico

In questi casi la scuola deve riscontrare l'inadeguatezza della documentazione prodotta dalla famiglia, ed è consigliabile che fornisca indicazioni specifiche sugli aspetti carenti e i relativi riferimenti normativi.

In caso di difetto puramente formale, può già prendere in considerazione i contenuti della documentazione diagnostica per cominciare ad organizzarsi per gli interventi, in attesa del perfezionamento della documentazione necessaria all'accesso alle disposizioni del DM 5669.

Vademecum DSA, Applicazione Normativa; pagina 19

Accordo tra governo, regioni e province

La certificazione di DSA deve evidenziare che il percorso diagnostico è stato effettuato secondo quanto previsto dalla *Consensus Conference* e deve essere articolata e formalmente chiara. E' necessario il riferimento ai codici nosografici (attualmente, tutti quelli compresi nella categoria F81: *Disturbi evolutivi specifici delle Abilità Scolastiche* dell'ICD-10) e alla dicitura esplicita del DSA in oggetto (della Lettura e/o della scrittura e/o del calcolo).

Accordo tra governo, regioni e province, Art 3 comma 3; pagina 27

La certificazione di DSA contiene le informazioni necessarie per stilare una programmazione educativa e didattica che tenga conto delle difficoltà del soggetto e preveda l'applicazione mirata delle misure previste dalla legge. La menzione della categoria diagnostica non è infatti sufficiente per la definizione di quali misure didattiche siano appropriate per il singolo soggetto. A tal fine è necessario che la certificazione di DSA contenga anche gli elementi per delineare un profilo di funzionamento (che definisce più precisamente le caratteristiche individuali con le aree di forza e di debolezza). Tale descrizione deve essere redatta in termini comprensibili e facilmente traducibile in indicazioni operative per la prassi didattica.

Accordo tra governo, regioni e province, Art 3 comma 3; pagina 27

Il profilo di funzionamento è di norma aggiornato:

- Al passaggio da un ciclo scolastico all'altro e comunque, **di norma**, non prima di tre anni dal precedente
- ogni qualvolta sia necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia

Accordo tra governo, regioni e province, Art 3 comma 3; pagina 27

La certificazione di DSA - su richiesta della famiglia - è trasmessa, ove possibile, per via telematica alla scuola, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Accordo tra governo, regioni e province, Art 3 comma 3; pagina 28


Prot. n 2563 del 22 novembre 2013 - Strumenti di intervento per alunni con BES

Al riguardo si richiama l'attenzione sulla **distinzione tra ordinarie difficoltà di apprendimento, gravi difficoltà e disturbi di apprendimento**.

Nella quotidiana esperienza didattica si riscontrano momenti di difficoltà nel processo di apprendimento, che possono essere osservati per periodi temporanei in ciascun alunno.

È dato poi riscontrare difficoltà che hanno un carattere più stabile o comunque, per le concause che le determinano, presentano un maggior grado di complessità e richiedono notevole impegno affinché siano correttamente affrontate.

Il disturbo di apprendimento ha invece carattere permanente e base neurobiologica.



La scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza; pertanto la rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all'attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato. La Direttiva ha voluto in primo luogo fornire tutela a tutte quelle situazioni in cui è presente un disturbo clinicamente fondato, diagnosticabile ma non ricadente nelle previsioni della Legge 104/92 né in quelle della Legge 170/2010. In secondo luogo si sono volute ricomprendere altre situazioni che si pongono comunque oltre l'ordinaria difficoltà di apprendimento, per le quali dagli stessi insegnanti sono stati richiesti strumenti di flessibilità da impiegare nell'azione educativo-didattica.

Strumenti di intervento per alunni con BES, Piano didattico Personalizzato, pagina 2

In ultima analisi, al di là delle distinzioni sopra esposte, nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) o del team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative. Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche.

Strumenti di intervento per alunni con BES, Piano didattico Personalizzato, pagina 2

Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione. E' quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei team docenti individuare – **eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti** – casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, la cui validità rimane comunque circoscritta all'anno scolastico di riferimento.

Strumenti di intervento per alunni con BES, Piano didattico Personalizzato, pagina 2

È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento. Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curare la metodologia alle esigenze dell'alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione.

Strumenti di intervento per alunni con BES, Piano didattico Personalizzato, pagina 3

Decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62


Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato.

Decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 62, Articolo 20 comma 9

La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive **adeguatamente certificate** e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 62, Articolo 20 comma 10

11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento



dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

Decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 62, Articolo 20 comma 11

Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

Decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 62, Articolo 20 comma 12

In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 5. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

Decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 62, Articolo 20 comma 13

Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 62, Articolo 2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Luca Azzollini)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)